

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **77/1986** (ECLI:IT:COST:1986:77)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **05/03/1986**; Decisione del **20/03/1986**

Deposito del **02/04/1986**; Pubblicazione in G. U. **16/04/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12318**

Atti decisi:

N. 77

ORDINANZA 20 MARZO 1986

Deposito in cancelleria 2 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 15/1 s.s. del 16 aprile 1986.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con l'ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Magistrato di sorveglianza di Padova sui reclami riuniti proposti da Tamiello Antonio ed altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Padova, chiamato a pronunciarsi sui reclami proposti da alcuni detenuti lavoratori circa la misura della remunerazione, ha, con ordinanza del 22 marzo 1984, denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui consente al Magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale in violazione del diritto di difesa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

considerato che la questione è già stata decisa nel senso dell'inammissibilità con la sentenza n. 103 del 1984, la quale, ribadendo un principio già enunciato in sede di giudizio sull'ammissibilità di un conflitto di attribuzione (v. sentenza n. 87 del 1978), ha escluso che gli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro rientrino nell'ambito dell'attività giurisdizionale, dal momento che tali reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che è riservata al giudice dei diritti".

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal Magistrato di sorveglianza di Padova con ordinanza del 22 marzo 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.